

Lotto 5

CIG _____

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
DANNI ACCIDENTALI VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE**

ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria



EFFETTO CONTRATTO :	ore 24,00 del	30/06/2018
SCADENZA CONTRATTO:	ore 24,00 del	30/06/2020

Salvatori Broker

STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
VIALE FLAVIO OTTAVIANI, 3/B
06034 FOLIGNO (PG)

DEFINIZIONI	3
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
1.1 – Prova del contratto	4
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	4
1.3 – Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia	4
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	4
1.5 – Aggravamento del rischio	4
1.6 – Diminuzione del rischio	4
1.7 – Buona fede	4
1.8 – Recesso in caso di sinistro	5
1.9 – Decorrenza e pagamento del premio	5
1.10 – Altre assicurazioni	5
1.11 – Diritto di surrogazione	5
1.12 - Coassicurazione e Delega	5
1.13 – Clausola Broker	5
1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	6
1.15 - Oneri fiscali	6
1.16 - Foro competente	6
1.17 - Rinvio alle norme di legge	6
1.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	6
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI	7
2.1 – Oggetto dell'assicurazione	7
2.2 – Limiti, esclusioni, base per il calcolo del premio	7
2.3 – Regolazione del premio	7
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	8
3.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	8
3.2 – Determinazione dell'ammontare del danno	8
3.3 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo	8
3.4 – Obbligo di salvataggio e di conservazione	8
A L L E G A T O	9
Dichiarazione	9

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

⇒ **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

⇒ **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

⇒ **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione

⇒ **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

⇒ **FRANCHIGIA**

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

⇒ **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

⇒ **POLIZZA**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

⇒ **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

⇒ **RISCHIO**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

⇒ **SCOPERTO**

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

⇒ **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

⇒ **SOCIETA'**

L'impresa assicuratrice.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia

La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (due), con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2020, scadenza alla quale lo stesso si intende annullato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

La presente polizza, se stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque rescindibile annualmente, a scelta delle parti, mediante lettera raccomandata e/o fax da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti entro i termini stabiliti all'Art. 1.9) che segue.

1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

Essendo la presente polizza stata emessa a seguito di gara ad evidenza pubblica unitamente ad altre facenti parte di un unico lotto, le parti concordano che in caso di recesso regolato dal presente articolo, il recesso si intenderà esteso a tutte le polizze facenti parte dello stesso lotto.

1.9 – Decorrenza e pagamento del premio

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza dei relativi documenti.

Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Società avrà diritto al pagamento entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker incaricato che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del Cod. Civ., i premi scaduti e quelli successivi.

1.10 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.11 – Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

1.12 - Coassicurazione e Delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite del Broker, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

1.13 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SALVATORI BROKER di Fabrizio Salvatori (in seguito detta più semplicemente Broker), il ruolo di cui alla legge n.792/84 come modificata dal D. Lgs.07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura del 9% (nove per cento) del premio imponibile di polizza.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.
che la Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker, i dati inerenti l'andamento della polizza in corso (elenco dei sinistri denunciati con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito).

1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.16 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, relativamente ai veicoli utilizzati dagli **Amministratori** e dal **Personale Dipendente in servizio** (Dipendenti di ogni ordine e grado) dell'Ente, in occasione di missioni e per adempimento di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, purché non intestati al PRA e/o in uso al Contraente,;

- risponde della perdita dei veicoli stessi, o di loro parti, in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dai veicoli stessi nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato,;
- si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai suddetti veicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), eventi naturali e/o atmosferici, incendio, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato.

2.2 – Limiti, esclusioni, base per il calcolo del premio

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di Euro 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto con l'applicazione di una franchigia di Euro 300,00.

La garanzia non è operante per i danni:

- a) causati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;
- c) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- e) determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Il premio minimo anticipato, che sarà anche il minimo di polizza, sarà computato sulla base della percorrenza annua di **2.000 (duemila) chilometri**.

2.3 – Regolazione del premio

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- a) data della trasferta;
- b) generalità del dipendente autorizzato alla trasferta;
- c) numero dei chilometri percorsi.

Tale registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè le percorrenze chilometriche complessive.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al

periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia non resta sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che l'assicurato avrebbe dovuto pagare.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

3.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

3.2 – Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno tenendo conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

3.3 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico e di prelevare detto importo dall'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro.

3.4 – Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ALLEGATO

(Costituente parte integrante della presente polizza)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

- 1) Contraente:** ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
- 2) Durata contrattuale:** Anni 2
- 3) Decorrenza:** 30/06/2018
- 4) Scadenza:** 30/06/2020
- 5) Frazionamento:** Annuale
- 6) Prima rata sino al:** 30/06/2019
- 7) Premio lordo a KM:** €. _____
- 8) KM annui preventivati:** 2.000 (duemila)

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo

RATE SUCCESSIVE

Netto	Accessori	Imposta	Lordo

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 – Durata, rescindibilità e proroga del contratto
Art. 1.9 – Decorrenza e pagamento del premio
Art. 1.17 - Foro competente

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
Art. 1.13 – Clausola Broker
Art. 2.3 - Regolazione e conguaglio premio

Data _____

La società

Il contraente
